



PSR
2007 - 2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



ASSE IV LEADER

MISURA 412

AZIONE 1 “CURA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE”

INTERVENTO 1 “AIUTI AI PROPRIETARI PRIVATI DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CURA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE”

**Piano di Sviluppo Locale 2007-2013
del Gruppo di azione locale Open Leader**



BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI ALLA RIQUALIFICAZIONE E ALLA FRUIZIONE DEL TERRITORIO RURALE

Approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL
(deliberazione n. 139/15 del 20 novembre 2012)

Pontebba, 20 novembre 2012

Il Presidente
dott.ssa Francesca Comello

INDICE

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto e finalità.	3
Art. 2 – Definizioni.	3
Art. 3 – Area di intervento.	4
Art. 4 – Soggetti beneficiari.	4
CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE	4
Art. 5 – Requisiti di ammissibilità.	4
Art. 6 – Interventi finanziabili.	5
Art. 7 – Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili.	5
Art. 8 – Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi.	7
CAPO III – RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO	9
Art. 9 – Risorse finanziarie disponibili.	9
Art. 10 – Tipologia, intensità dell’aiuto.	9
CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO	9
Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione.	9
Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni.	12
Art. 13 – Concessione del contributo.	12
Art. 14 – Modalità di erogazione dell’aiuto (domande di pagamento).	12
Art. 15 – Inizio e conclusione degli interventi.	13
Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione.	13
Art. 17 – Varianti.	15
CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI	16
Art. 18 – Obblighi del beneficiario in relazione all’attuazione e documentazione dell’intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità.	16
Art. 19 – Controlli.	17
CAPO VI – RIDUZIONI E REVOCHE DELL’AIUTO	17
Art. 20 – Riduzioni dell’aiuto.	17
Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento.	18
CAPO VII – NORME FINALI	18
Art. 22 – Controversie.	18
Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative.	18
Art. 24 – Trattamento dei dati personali.	19
Art. 25 – Pubblicazione del bando e informazioni.	19
Elenco allegati	19
Allegato A1): modello di relazione generale sull’intervento di cui all’art. 11, comma 6, lettera a) (per imprese agricole e soggetti di cui all’art. 1 della LR 3/1996);	19
Allegato A2): modello di relazione generale sull’intervento di cui all’art. 11, comma 6, lettera a) (per ATS);.....	19
Allegato A3): modello di relazione generale sull’intervento di cui all’art. 11, comma 6, lettera a) (per persone fisiche);	19
Allegato B): dichiarazione di assenso del/i proprietario/i;.....	19
Allegato C): modello di perizia asseverata di cui all’art. 11, comma 6, lettera h), punto 5.;.....	19
Allegato D): modello di dichiarazione resa da un tecnico qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi di cui all’articolo 11, comma 6, lett. i);.....	19
Allegato E): modello di dichiarazione resa da un tecnico qualificato in merito alle capacità tecniche e operative delle aziende che realizzano lavori in economia di cui all’articolo 11, comma 6, lettera k), punto 1.;.....	19
Allegato F): dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 11, comma 6, lett. l);	19
Allegato G): dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’assegnazione dei punteggi di cui all’articolo 11, comma 7.	19

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità.

1. Il presente bando disciplina l'accesso agli aiuti previsti dalla misura 412 "Gestione dell'ambiente / del Territorio", azione "Cura e valorizzazione del paesaggio rurale", intervento "Aiuti ai proprietari privati di fondi per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione del patrimonio rurale" previsto dal Piano di sviluppo locale 2007-2013 (PSL) del gruppo di azione locale Open Leader(GAL), approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009) e cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dallo Stato italiano e dalla Regione Autonomia Friuli Venezia Giulia.
2. L'aiuto è finalizzato alla valorizzazione del paesaggio rurale e delle aree forestali, intese come fattore di attrattività turistica, attraverso interventi di cura e miglioramento dettati da esigenze sia di conservazione, per il loro valore ambientale e storico-culturale, sia di fruizione, per il tempo libero e il soggiorno turistico. Obiettivi specifici dell'intervento sono quindi:
 - a) la riqualificazione paesaggistico-ambientale dei sistemi vegetazionali arborei, arbustivi e prativi;
 - b) il miglioramento della sentieristica e viabilità agro-silvo-pastorale;
 - c) il recupero di piccoli manufatti rurali;
 - d) il miglioramento della fruizione dell'ambiente naturale per finalità ricreative, sportive e culturali;
 - e) il potenziamento delle capacità attrattive dei territori e il consolidamento dei fattori di sviluppo sostenibile delle aree interessate.Ulteriore obiettivo del presente bando, inoltre, è quello di valorizzare in termini di pubblica utilità il paesaggio rurale e forestale ricadente all'interno delle aree delle rete Natura 2000. Gli interventi che incidono nelle predette aree dovranno essere realizzati nel rispetto della vigente legislazione ambientale, inclusa la valutazione di impatto ambientale dove previsto e le richieste autorizzazioni di tipo ambientali (L.R. n. 42/1996 e L.R. 9/2007).
3. La misura troverà il suo completamento con l'inserimento degli interventi finanziati nei pacchetti turistici realizzati dal GAL grazie alla misura 413.

Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:
 - organismo pagatore:** l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA.), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59);
 - operazione:** insieme organico degli investimenti, oggetto di una domanda di aiuto, rivolti al conseguimento degli obiettivi previsti dal presente bando;
 - investimento:** insieme organico dei costi che concorrono alla realizzazione di un'opera edile o di un gruppo omogeneo di iniziative;
 - aree rurali C e D:** le aree rurali individuate nell'allegato 1 al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - costo totale dichiarato:** l'importo totale dichiarato nella domanda di aiuto per la realizzazione dell'operazione;
 - costo totale ammesso:** l'importo totale ritenuto ammissibile rispetto al costo totale dichiarato;
 - spesa richiesta:** importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione dell'operazione;
 - spesa totale:** l'importo totale dell'aiuto concesso;
 - domanda di aiuto:** la domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
 - domanda di pagamento:** domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;
 - decisione di finanziamento:** provvedimento con cui viene concesso l'aiuto e vengono comunicate al beneficiario istruzioni e prescrizioni per l'attuazione dell'operazione;
 - fascicolo aziendale:** modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173);

perizia asseverata: documento redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato in cui viene attestata la veridicità del contenuto;

cronoprogramma: documento attestante le tempistiche previste per la realizzazione dell'operazione;

lavori in economia: i lavori realizzati dallo stesso beneficiario a condizione che si tratti di apporti riconducibili al normale esercizio delle attività agricole o forestali da parte dello stesso beneficiario e coerenti con le capacità operative e organizzative dell'impresa nonché con le strutture e i mezzi in dotazione;

spese tecniche: spese sostenute dal beneficiario per l'affidamento a tecnici dell'attività di progettazione dei lavori;

area attrezzata: area destinata alla sosta degli escursionisti o all'osservazione della fauna;

piccoli manufatti rurali: a titolo esemplificativo e non esaustivo sono tali fontane e muretti a secco; in ogni caso non devono essere beni a servizio di attività produttive. Non sono, inoltre, riconducibili a questa categoria i beni immobili con destinazione d'uso residenziale o agricola, pertinenze incluse.

Art. 3 – Area di intervento.

2. Gli interventi oggetto di aiuto sono localizzati nel territorio del GAL che risulta così suddiviso:
 - a) Comuni appartenenti all'area rurale C: Artegna, Gemona Del Friuli, Montenars;
 - b) Comuni appartenenti all'area rurale D: Bordano, Chiusaforte, Dogna, Forgaria Nel Friuli, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis e Venzona.

Art. 4 – Soggetti beneficiari.

1. Possono presentare domanda i proprietari privati di boschi e foreste, con destinazione urbanistica agricolo forestale, siano essi persone fisiche, imprese del commercio o del turismo, aziende agricole o consorzi vicinali.
2. I soggetti di cui al comma precedente possono presentare domanda sia in forma singola sia in associazione temporanea di scopo (ATS).
3. Per le finalità previste da questo bando, è considerata associazione temporanea di scopo l'associazione costituita da almeno due soggetti, ciascuno in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che si accordano per realizzare un progetto finanziabile ai sensi del presente bando. L'ATS, al momento della presentazione della domanda, dovrà risultare già formalmente costituita con atto notarile il quale dovrà prevedere i seguenti contenuti:
 - descrizione del progetto oggetto di intervento e degli obiettivi perseguiti;
 - individuazione del soggetto mandatario, il quale dovrà effettuare direttamente tutti i pagamenti dei costi previsti dal progetto per cui si chiede il contributo;
 - delega al soggetto mandatario a presentare la domanda di aiuto, le domande di pagamento e di tutti gli adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione del progetto;
 - durata dell'ATS non inferiore al periodo del vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 18, comma 1, lettera a.5) del presente bando.

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 5 – Requisiti di ammissibilità.

1. I singoli interventi devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) formali:
 - a.1) legittimazione del richiedente;
 - a.2) rispetto dei termini di presentazione della domanda;
 - a.3) correttezza e completezza formale della domanda come indicato nel successivo art. 11;
 - a.4) localizzazione dell'intervento in uno dei Comuni di cui all'art. 3 del presente bando;
 - b) generali:
 - b.1) coerenza dell'intervento con riferimento ad oggetto e finalità del bando;
 - b.2) proprietà del fondo oggetto dell'intervento;
 - b.3) il richiedente, se impresa, non deve trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, non deve essere sottoposto a procedure concorsuali.

2. Non sono ricevibili le domande palesemente carenti di uno dei requisiti di ammissibilità rilevabili senza necessità di specifica istruttoria:
 - a) mancata sottoscrizione della domanda di aiuto di cui all'art. 11 o mancata autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 della firma posta in calce alla domanda;
 - b) presentazione della domanda fuori termine rispetto a quanto indicato all'articolo 11, comma 2.

Art. 6 – Interventi finanziabili.

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, sono diretti a:
 - a) creare habitat più favorevoli alla conservazione delle specie animali e vegetali e a condizione che detti interventi si inseriscano in un più ampio programma dei lavori finalizzati a favorire la conoscenza della flora e della fauna;
 - b) realizzare, ripristinare sistemare la sentieristica e la viabilità agro-silvo-pastorale, con esclusione di quella con finalità di utilizzo produttivo, alla pratica di attività sportive, del tempo libero o culturali;
 - c) realizzare, ripristinare sistemare aree di sosta destinate alla pratica di attività sportive e del tempo libero;
 - d) realizzare, ripristinare sistemare aree attrezzate per l'osservazione della fauna e della flora;
 - e) recuperare e valorizzare piccoli manufatti rurali destinati alla fruizione turistica;
 - f) realizzazione e posa in opera di cartellonistica specifica;
 - g) acquisizione di servizi di consulenza specialistica per la progettazione dell'intero intervento;
 - h) produzione e diffusione di materiale illustrativo e promozionale.
2. Ciascuna domanda di aiuto, pena la non ammissione a finanziamento, deve prevedere la realizzazione:
 - i) di almeno uno tra gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente;
 - ii) di almeno uno tra gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma precedente.Gli interventi di cui alle precedenti lettere e), f), g) e h), invece, hanno natura di spesa accessoria.
3. Nel caso in cui l'intervento riguardi più particelle catastali, queste devono essere contigue.
4. Gli interventi ammissibili a finanziamento rispettano:
 - a) il limite minimo di spesa ammissibile totale di € 10.000,00;
 - b) il limite massimo di spesa ammissibile totale di €89.473,69.

Art. 7 – Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili.

1. Ai fini della determinazione dell'aiuto e nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 65/2011 del 27 gennaio 2011, e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili le sotto elencate tipologie di spesa:
 - a) spese per la realizzazione di interventi selvicolturali a macchiatico negativo, alla costruzione o recupero di pozzi, alla costruzione di mangiatoie e impianto di specie frugifere finalizzati alla creazione di habitat diversificati ed ecotonali e favorevoli alla conservazione delle specie protette, di cui all'art. 59 della L.R. 9/2007, e all'avifauna, di cui alla Dir. 79/409/CEE e alla legge 157/1992;
 - b) spese per la realizzazione, il ripristino o la sistemazione di sentieri e/o vie di accesso agro-silvo-pastorali;
 - c) spese per la realizzazione, il ripristino o la sistemazione di aree di sosta per escursionisti;
 - d) spese per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla realizzazione, ripristino o sistemazione di aree di sosta per escursionisti;
 - e) spese per il recupero o il ripristino di piccoli manufatti rurali (muretti a secco, fontane, ecc.);
 - f) spese per l'acquisto e l'installazione di cartellonistica specifica;
 - g) spese per la progettazione, la stampa e la diffusione di materiale promozionale;
 - h) spese per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica relativi alla progettazione dell'intero intervento; l'investimento per tali servizi non potrà superare l'importo complessivo di € 5.000,00;
 - i) spese tecniche nella misura del 10% dell'importo dell'investimento cui sono funzionali, ai sensi dell'art. 55, paragrafo 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 1974/2006. Nel caso di investimenti ricadenti in zone con vincoli di natura ambientale, le spese tecniche sono riconosciute nella misura del 12%;
 - j) lavori in economia, per le sole imprese agricole o forestali e relativamente alle spese di cui alle precedenti lettere a), b), c) ed e), per i quali si farà riferimento al tempo impiegato e alla tariffa oraria

e giornaliera per prestazioni equivalenti computabili dai prezzari regionali in vigore; è comunque necessario fornire le fatture relative ai materiali acquistati.

2. La somma delle spese di cui alle lett. g), h) e i) del comma precedente non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.
3. Non sono ammissibili:
 - a) l'acquisto di terreni;
 - b) gli interventi relativi a fabbricati;
 - c) gli interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti funzionali;
 - d) l'acquisto di attrezzature o materiali usati;
 - e) l'acquisto di veicoli;
 - f) gli interessi passivi;
 - g) gli acquisti documentati da fatture di importo inferiore a euro 200,00;
 - h) le spese accessorie, quali spese di trasporto, carico e scarico, smontaggio e montaggio, trasferta;
 - i) l'acquisto di materiale di facile consumo;
 - j) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), ad esclusione dell'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non passivi di cui all'art. 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
 - k) gli interventi di realizzazione e manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale volta a consentire o facilitare il transito dei mezzi a motore, con l'eccezione degli interventi finalizzati a consentire l'attività di vigilanza.
4. Le spese devono riferirsi agli investimenti realizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente bando. Nel caso in cui detta esclusività non sia possibile, e con riferimento ai soli lavori di cui al comma 1, lett. a), b), c) ed e), è necessario determinare, a cura di un tecnico qualificato, la spesa pro quota di competenza.
5. Sono riconosciute ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, fatti salvi i casi di preventiva segnalazione di avvio dell'intervento e sussistenza del requisito dell'effetto incentivante, secondo quanto previsto dagli artt. 39 e 40 del "Regolamento generale di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" approvato con D.P.Reg. n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008, e successive modifiche e integrazioni, e dagli artt. 33 e 34 del "Regolamento generale di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011.
6. Ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, a richiesta dell'interessato, la domanda utilmente inserita in graduatoria che non trova accoglimento per mancanza di risorse disponibili, vale come segnalazione preventiva ai fini del riconoscimento della spesa sostenuta in caso di riproposizione della domanda su eventuali bandi successivi, purché sussista l'effetto incentivante di cui all'art. 34 del D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
7. Sono ammissibili solo le spese regolarmente quietanzate, dimostrate con giustificativi intestati al beneficiario ed effettuate con le modalità di pagamento di cui all'art. 16 del presente bando. Il pagamento in contanti non è riconosciuto e comporta la non ammissibilità della spesa.
8. Per la valutazione di ammissibilità della spesa si applicano, per quanto non specificato nel presente bando, le norme comunitarie, nazionali e regionali di cui al successivo art. 23 del bando stesso.
9. Le spese di cui al precedente comma 1, lettera j), costituiscono spesa ammissibile a condizione che si tratti di apporti riconducibili al normale esercizio delle attività agricole o forestali da parte del beneficiario e pertinenti con le capacità operative e organizzative dell'impresa nonché con le strutture e i mezzi in dotazione. Al fine di dimostrare la sussistenza dei predetti requisiti, il richiedente allega alla domanda di aiuto una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato (allegato E).
10. In ottemperanza all'art. 31 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7, non è ammissibile la spesa sostenuta a favore di soggetti (società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero coniugi, parenti e affini sino al secondo grado) con i quali il beneficiario è in rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo, qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza ai fini della concessione dell'aiuto.

Art. 8 – Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi.

1. Le domande di aiuto che non possiedono uno o più requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del presente bando non sono considerate ai fini della formazione della graduatoria di cui ai commi seguenti e sono escluse dal finanziamento. Il GAL invia a ciascun richiedente la comunicazione dei motivi di non ammissibilità e di esclusione dal finanziamento, fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del bando, sono valutate, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i criteri seguenti:

CRITERI DI SELEZIONE			PUNTEGGIO (MASSIMO)
CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE(INDICATORE)		
	Descrizione	Punteggio	
Collegamento con altre iniziative finanziate dal PSL del GAL Open Leader	Agriturismo	2 p.ti	8 p.ti
	Strutture per lo sport e il tempo libero	2 p.ti	
	Strutture culturali	2 p.ti	
	Fattorie didattiche	2 p.ti	
Livello di integrazione con il sistema turistico	Strutture culturali	0,5 p.ti	1,5 p.ti
	Strutture ricreative	0,5 p.ti	
	Strutture economiche (vendita di prodotti tipici dell'agricoltura o dell'artigianato)	0,5 p.ti	
Numero di posti letto presenti nel Comune al cui interno ricade l'intervento	Fino a 200 posti letto	1 p.to	2 p.ti
	Da 201 a 1000 posti letto	1,5 p.ti	
	Più di 1001 posti letto	2 p.ti	
Numero di proprietari coinvolti dal medesimo intervento	Fino a 2	1 p.to	3 p.ti
	Da 3 a 5	2 p.ti	
	Oltre 5	3 p.ti	
Numero delle diverse tipologie di interventi realizzati all'interno dello stesso progetto	viabilità agro-silvo-pastorale	1 p.to	5 p.ti
	interventi selviculturali	1 p.to	
	recupero di piccoli manufatti rurali	1 p.to	
	cartellonistica specifica	1 p.to	
	materiale illustrativo/promozionale	1 p.to	
Cantierabilità dei progetti	Lavori immediatamente avviabili	4 p.ti	4 p.ti
Collegamento con infrastrutture turistiche pubbliche	Pista ciclabile Alpe Adria	2 p.ti	2 p.ti
Localizzazione dell'investimento	Investimento localizzato nell'ambito di Comuni con territorio soggetto a parco, riserva naturale o aree Natura 2000	2 p.ti	4 p.ti
	Investimento localizzato nelle aree maggiormente svantaggiate del proprio territorio (zona D)	2 p.ti	
TOTALE (punteggio massimo)			29,5 p.ti

3. Al fine dell'attribuzione dei relativi punteggi, si precisa quanto segue:

3.1 Il punteggio relativo alla voce "collegamento con altre iniziative finanziate dal PSL del GAL Open Leader" sarà attribuito se il richiedente dichiara di gestire una o più delle attività indicate (agriturismo, strutture per lo sport e il tempo libero, strutture culturali, fattorie didattiche).
Il punteggio sarà attribuito come somma dei singoli punteggi attribuiti ad ogni attività svolta.

3.2 Il punteggio relativo alla voce "livello di integrazione con il sistema turistico" sarà attribuito in base alla presenza di strutture culturali, strutture ricreative e strutture a carattere economico, ove vengano

commercializzati prodotti tipici dell'agricoltura o dell'artigianato locale, sul territorio del Comune in cui è localizzato l'intervento.

Il punteggio sarà attribuito per ogni tipologia di servizio presente al 31/12/2011 nell'area indipendentemente dal numero delle strutture. A tal fine il GAL provvederà a richiedere tali dati alle relative Amministrazioni comunali.

- 3.3 Il punteggio relativo alla voce “numero di posti letto presenti nel Comune al cui interno ricade l'intervento” sarà assegnato sulla base dei posti letto sia alberghieri che extralberghieri che risulteranno alla data del 31/12/2011 nel Comune al cui interno ricade l'intervento. Il GAL provvederà a richiedere tali dati ai competenti Uffici regionali.
- 3.4 Il punteggio relativo alla voce “numero di proprietari coinvolti dal medesimo intervento” sarà attribuito in base al numero di soggetti proprietari che assieme al proprietario mandatario parteciperanno alla realizzazione del progetto. Nel caso in cui ad una particella catastale siano riferibili più proprietari (proprietà indivisa), ai fini del presente bando verrà considerata come appartenente ad una sola persona.
- 3.5 Il punteggio relativo alla voce “numero delle diverse tipologie di interventi realizzati all'interno dello stesso progetto” sarà attribuito in base all'effettiva attivazione di uno o più interventi riconducibili a: sentieristica o viabilità, selvicoltura, piccoli manufatti rurali, cartellonistica, materiale illustrativo/promozionale. Rimane comunque obbligatoria la realizzazione del contenuto minimo previsto dal precedente art. 6, comma 2.
Il punteggio sarà attribuito come somma dei singoli punteggi attribuiti ad ogni tipologia di intervento realizzato.
- 3.6 Per “cantierabilità dei progetti” si intende la possibilità di dar corso alla realizzazione di un'opera in quanto non soggetta a procedure amministrative o in quanto le stesse siano state espletate secondo quanto previsto dalla normativa in ambito urbanistico-edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di settore. Sono ritenuti pertanto cantierabili gli interventi provvisti alla data di presentazione della domanda della documentazione indicata all'articolo 11, comma 6, lettera h), punto 3 del presente bando.
- 3.7 Il punteggio relativo alla voce “collegamento con infrastrutture turistiche pubbliche” sarà attribuito ai progetti collegati alla pista ciclabile Alpe Adria in quanto l'area oggetto d'intervento è raggiungibile grazie ad una cartellonistica specifica posta lungo la pista ciclabile stessa.
- 3.8 I Comuni localizzati nelle aree maggiormente svantaggiate (zona D del PSR 2007-2013) sono i seguenti: Bordano, Chiusaforte, Dogna, Forgaria Nel Friuli, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis e Venzone.
- 3.9 I Comuni con territorio soggetto a parco, riserva naturale o area Natura 2000 sono i seguenti:
- a) Parco naturale delle Prealpi Giulie: Chiusaforte, Moggio Udinese, Resia, Resiutta, Venzone;
 - b) Riserva naturale del Lago di Cornino: Forgaria Nel Friuli, Trasaghis;
 - c) Riserva naturale della Val Alba: Moggio Udinese;
 - d) Riserva naturale statale Cucco: Malborghetto Valbruna;
 - e) Riserva naturale statale Rio Bianco: Malborghetto Valbruna;
 - f) SIC - IT3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart: Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna Tarvisio;
 - g) SIC - IT3320004 Monte Auernig e Monte Corona: Pontebba;
 - h) SIC - IT3320005 Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto: Malborghetto Valbruna;
 - i) SIC - IT3320006 Conca di Fusine: Tarvisio;
 - j) SIC - IT3320009 Zuc dal Bor: Moggio Udinese;
 - k) SIC - IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali: Chiusaforte, Moggio Udinese, Resia, Resiutta, e Venzone;
 - l) SIC - IT3320013 Lago Minisini e Rivoli Bianchi: Gemona del Friuli e Venzone;
 - m) Zone di protezione speciale (Z.P.S.) IT3321001 ALPI CARNICHE: Moggio Udinese e Pontebba;
 - n) Zone di protezione speciale (Z.P.S.) IT3321002 ALPI GIULIE: Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese, Resiutta, Resia, Tarvisio e Venzone;
 - o) Biotopo N. 02 Torbiera di Pramollo: Pontebba;
 - p) Biotopo N. 04 Torbiera Scichizza: Tarvisio;

- q) Area di reperimento - Laghi di Fusine: Tarvisio;
 - r) Area di reperimento - Jof di Montasio e Jof Fuart: Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna e Tarvisio;
 - s) Area di reperimento - Alpi Carniche: Moggio Udinese.
4. Il punteggio delle domande di aiuto presentate da ATS sarà calcolato applicando i criteri di selezione di cui al precedente comma 2 al solo soggetto mandatario, con la sola eccezione del punteggio relativo al numero di proprietari coinvolti dal medesimo intervento.
 5. A parità di punteggio è data precedenza alla domanda di aiuto presentata per prima; a tal fine farà fede il protocollo assegnato dal GAL al ricevimento della domanda di aiuto in formato cartaceo.
 6. Le domande di aiuto sono finanziate secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
 7. I requisiti e i fatti valutabili ai fini della attribuzione dei punteggi devono sussistere alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN, ove non diversamente stabilito dal presente bando.

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 9 – Risorse finanziarie disponibili.

1. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a € 496.801,00 e sono così ripartite:

RISORSE DISPONIBILI		
FEASR	COFINANZIAMENTO NAZIONALE	TOTALE
€ 218.592,44	€ 278.208,56	€ 496.801,00

Art. 10 – Tipologia, intensità dell'aiuto.

1. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale. L'importo del contributo è commisurato all'entità e alla tipologia delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario. L'intensità dell'aiuto è pari al 95% della spesa riconosciuta ammissibile.
2. L'aiuto massimo concedibile per ciascuna domanda di aiuto non potrà superare l'importo di € 85.000,00.
3. In caso di lavori in economia, di cui all'art. 7, co. 1, lett. j) del presente bando, l'aiuto concedibile non può superare la differenza fra il costo totale ammesso e il costo dei lavori in economia senza pagamento in denaro.
4. Le spese tecniche sono riconosciute nella misura del 10% della spesa ammissibile per l'intervento, I.V.A. esclusa. In caso di interventi localizzati in aree con vincoli di natura ambientale, tale limite è elevato al 12%.
5. Nel caso in cui con le risorse disponibili in graduatoria ci sia una domanda finanziabile solamente con un'intensità contributiva inferiore a quella di cui al comma 1, il contributo viene concesso per l'importo pari alle risorse disponibili, sempre che il beneficiario dia il proprio espresso consenso e la percentuale del contributo non sia inferiore al 40% della spesa ammissibile.
6. Ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili, saranno utilizzate per il finanziamento della domanda con l'intensità contributiva di cui al comma 1 e, seguendo l'ordine di graduatoria, per il finanziamento delle domande non finanziate per mancanza di risorse.

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione.

1. Ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. bb) e 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del

2011, coloro che intendono accedere all'aiuto previsto dal presente bando sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale presso uno dei soggetti abilitati: centri di assistenza agricola riconosciuti (CAA). La costituzione del fascicolo aziendale è condizione necessaria per la compilazione della domanda di aiuto.

2. La domanda di aiuto, indirizzata al GAL, è compilata e rilasciata in via informatica presso i centri di assistenza agricola (CAA), utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di AgEA, secondo le modalità ivi predisposte entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La domanda cartacea, stampata, sottoscritta dal beneficiario e corredata della documentazione sarà consegnata in originale (bollata ai sensi di legge, fatti salvi i casi di esenzione) entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza di cui sopra, pena l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del presente bando, al seguente indirizzo del GAL: Open Leader s. cons. a r.l. - Via Pramollo, 16 - 33016 PONTEBBA (UD) (articolo 13 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011).
3. La domanda cartacea è presentata a mani presso la sede del GAL dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure spedita a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di spedizione postale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della L.R. 7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga agli uffici del GAL entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
4. Le domande cartacee presentate oltre il suddetto termine o pervenute a mezzo posta dopo il termine di quindici giorni e le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, non saranno considerate ammissibili.
5. Il plico contenente la domanda di aiuto e la relativa documentazione allegata deve riportare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura: "PSL 2007-2013 del GAL Open Leader, Misura 412, Azione 1, Intervento "Aiuti ai proprietari privati di fondi per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione del patrimonio rurale".
6. Alla domanda di aiuto, devono essere allegati, pena la non ammissibilità della domanda, i documenti di seguito specificati:
 - a) relazione generale sull'intervento (elaborata secondo il modello di cui agli allegati A1 (per le imprese: aziende agricole, imprese del commercio o del turismo, consorzi vicinali), A2 (per le ATS) e A3 (per le persone fisiche) con la quale si descrive il progetto, si definiscono le finalità del progetto, la coerenza con gli obiettivi generali della Misura 412 Azione 1 per cui il progetto è presentato e si indicano in modo analitico gli interventi che si intendono realizzare, i costi e le tempistiche di esecuzione;
 - b) copia della cartografia C.T.R. - in scala 1:10000 - riportante la delimitazione della superficie interessata al progetto e la localizzazione degli investimenti;
 - c) copia dell'estratto di mappa - in scala 1:5000 (o altra scala idonea) - relativo alle superfici interessate dagli interventi progettuali, con indicazione dell'esatta ubicazione degli investimenti che si intendono eseguire;
 - d) copia di un documento di identità del richiedente per l'autenticità della firma, ai sensi degli artt. 21 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - e) copia dell'atto dal quale si evince la legittimazione alla sottoscrizione della domanda di aiuto (solo nel caso in cui il beneficiario sia diverso da ditta individuale o persona fisica);
 - f) dichiarazione, resa ai sensi dell'allegato B), di autorizzazione all'esecuzione dell'intervento sulla proprietà comune da parte dei comproprietari e impegno al rispetto di tutti i vincoli derivanti dall'accettazione del contributo (nel caso di richiedente persona fisica);
 - g) copia del titolo di proprietà del fondo/i oggetto dell'intervento da parte del/i richiedente/i;
 - h) per i lavori di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a), b), c) ed e):
 1. copia del progetto;
 2. copia della richiesta di autorizzazione a realizzare gli interventi, già presentata al Comune entro la scadenza dei termini del presente bando, e dichiarazione, resa da un tecnico abilitato, della rispondenza degli interventi alla normativa vigente;
 3. se già presenti, copia degli idonei titoli abilitativi all'avvio dei lavori e comunicazione di inizio lavori; nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e attestante l'avvio dell'intervento;
 4. la descrizione dello stato di fatto con relativa documentazione fotografica;

5. la perizia asseverata prevista dall'art. 21, comma 1, lett. b) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, elaborata secondo il modello di cui all'allegato C), e riferita ai lavori od opere ammissibili rispetto alla tipologia d'intervento prevista dagli articoli 1 e 7 del presente bando. Alla perizia è allegato il computo metrico estimativo, redatto sulla base dei prezzari regionali in vigore alla data di pubblicazione del presente bando, contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali. In caso di opere non previste dal prezzario, il computo metrico riporta l'analisi dei prezzi che ne attesta la congruità;
- i) per l'acquisto di attrezzature e cartellonistica (art. 7, co. 1, lett. d) e f))¹: tre preventivi forniti da ditte diverse e dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato, redatta secondo il modello di cui all'allegato D), in cui, sulla base di parametri tecnico-economici, viene motivata la scelta del bene, secondo quanto previsto dall'art. 21, co. 1, lett. a), del regolamento approvato con d.p.reg. n. 040/Pres. del 2011;
- j) per l'acquisizione di servizi (art. 7, co. 1, lett. g) e h)): tre offerte di preventivo in concorrenza o, in caso che non sia possibile disporre di tre offerte, dichiarazione di un tecnico qualificato attestante l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto dell'aiuto, allegando una specifica relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione;
- k) in caso di lavori in economia, di cui all'art. 7, co. 1, lett. j) del presente bando, il richiedente allega oltre a tutta la documentazione comunque necessaria ai sensi della lett. h) del co. 6 del presente articolo, anche:
1. una dichiarazione, resa secondo lo schema di cui all'Allegato E), rilasciata da un tecnico abilitato idonea a dimostrare i requisiti di cui al precedente art. 7, co. 9;
 2. uno specifico computo metrico estimativo redatto da un tecnico abilitato sulla base dei prezzari approvati dalla Regione, con riduzione forfetaria del 15 per cento; in caso di lavori e beni non previsti dai prezzari, la dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato in cui viene riportata l'analisi dei prezzi.
- l) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 secondo lo schema di cui all'Allegato F), attestante:
1. nel caso di imprese, che l'impresa non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 2. nel caso di imprese, che l'impresa non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;
 3. di essere a conoscenza del divieto di contribuzione previsto dall'art. 31 della della L.R 7/2000 a fronte dei rapporti di coniugio o parentela o affinità fino al secondo grado, o di rapporti giuridici tra soci, amministratori, legali rappresentanti, titolari d'impresa rilevanti ai fini della concessione dell'aiuto;
 4. il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della L.R. 18/2003;
 5. di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel bando determinerà le riduzioni o revoche del contributo previste dal Capo VI del presente bando;
 6. che l'IVA sugli investimenti previsti dalla domanda di aiuto non è recuperabile dal beneficiario.
7. Ai fini dell'attribuzione del punteggio alla domanda di aiuto, devono essere allegati, pena la non attribuzione del relativo punteggio, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 secondo lo schema di cui all'allegato G), attestante che:
- a) il richiedente gestisce una o più iniziative tra le seguenti: agriturismo, struttura per lo sport e il tempo libero, struttura culturale, fattoria didattica;
 - b) l'area oggetto dell'intervento per il quale si chiede un contributo ai sensi del presente bando è facilmente raggiungibile grazie ad una cartellonistica specifica posta lungo la pista ciclabile Alpe Adria.
8. Nel caso di ATS sono richiesti inoltre:

¹ Nel caso in cui gli interventi previsti dal progetto non riguardino lavori, ma siano comunque previsti investimenti per l'acquisto di attrezzature.

- a) copia dell'atto notarile di cui all'art. 4 co. 3 del presente bando;
 - b) per le imprese, una dichiarazione ai sensi del precedente comma 6, lettera k), sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese dell'associazione stessa corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore per l'autenticità della firma.
9. I requisiti e i fatti valutabili ai fini della attribuzione dei punteggi devono sussistere alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN, ove non diversamente stabilito dal presente bando. La documentazione allegata alla domanda non deve avere una data successiva a quella del rilascio della domanda tramite SIAN.

Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni.

1. La graduatoria delle domande di aiuto ammissibili e gli elenchi delle domande non ricevibili e non ammissibili, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione, sono approvati dal Consiglio di amministrazione del GAL entro il termine di 120 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto di cui all'art. 11. Il termine suddetto è interrotto nel caso di richiesta ai richiedenti di ulteriore documentazione e riprende a decorrere dal giorno in cui il GAL riceve la documentazione integrativa richiesta.
2. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, il GAL ne dà comunicazione agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in minimo 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
3. La graduatoria e gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Ai richiedenti non finanziati per carenza di risorse o per inammissibilità della domanda viene data comunicazione personale a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 – Concessione del contributo.

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC), ai beneficiari viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di concessione, recapitata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La decisione individuale indica le spese ammissibili e l'importo dell'aiuto, le prescrizioni e i termini per l'avvio e la conclusione dell'intervento, nonché le informazioni e prescrizioni di cui all'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
2. In caso di mancato rilascio del DURC ovvero di DURC irregolare, l'aiuto non viene concesso.
3. L'aiuto si intende accettato se il beneficiario non comunica per mezzo di lettera raccomandata la rinuncia allo stesso entro 15 giorni dal ricevimento della decisione individuale di cui al comma 1.
4. Nel caso di impresa non ancora costituita, il richiedente ha l'obbligo di costituirla prima della decisione individuale di finanziamento di cui al comma 1.

Art. 14 – Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento).

1. All'erogazione dell'aiuto provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013.
2. L'erogazione dell'aiuto a favore del beneficiario avviene con pagamenti effettuati a titolo di anticipazione, acconti (pagamenti intermedi) e saldo mediante accreditamento al conto corrente intestato al beneficiario:
 - a) anticipazione: erogabile nella misura massima del 50% dell'aiuto pubblico riferibile alla spesa per investimenti, con presentazione di una garanzia fidejussoria a favore dell'organismo pagatore di importo pari al 110% dell'anticipazione stessa (art. 40 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011);
 - b) acconti (pagamenti intermedi): ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011 possono essere erogati 2 (due) acconti, rispettivamente al raggiungimento del 50 per cento e dell'80 per cento del costo totale ammissibile, deducendo comunque dall'acconto l'importo dell'anticipazione precedentemente erogata;

- c) saldo: erogabile a conclusione dell'intervento (art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011).
3. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, il beneficiario presenta domanda di pagamento compilata e rilasciata in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), in analogia alla procedura prevista per la domanda di aiuto. Le domande di anticipazione, acconto e saldo, stampate e sottoscritte, devono essere presentate al GAL entro quindici giorni dalla data di rilascio.
 4. Alla domande di pagamento è allegata la documentazione necessaria per la liquidazione degli importi richiesti:
 - a) anticipazione: fideiussione di cui al comma 2, lett. a);
 - b) acconti e saldo: rendicontazione di cui al successivo art. 16.
 5. La liquidazione degli acconti e del saldo presuppone l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e delle forniture.
 6. Lo svincolo della fideiussione da parte di AgEA viene disposto su nulla osta del GAL in sede di liquidazione del saldo.

Art. 15 – Inizio e conclusione degli interventi.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del presente bando, il beneficiario dà inizio agli interventi finanziati dopo la presentazione della domanda di aiuto.
2. La conclusione delle operazioni coincide con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, accompagnata dalla rendicontazione finale della spesa sostenuta, che deve avvenire entro il 31/07/2014, fatta salva la possibilità da parte del beneficiario di chiedere, in forma scritta e con motivazione, una proroga per causa a lui non imputabile, il GAL fissa il nuovo termine, tenuto conto anche delle scadenze amministrative e dei termini connessi al buon fine dell'utilizzo dei fondi assegnati al GAL per l'attuazione del PSL.
3. La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del termine sopra indicato per la conclusione delle operazioni. Spese effettuate dopo tale termine, in assenza della richiesta o in assenza dell'approvazione della richiesta da parte del GAL, non sono riconosciute ammissibili a finanziamento.

Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione.

1. Sono riconosciute come ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario, al quale deve pertanto essere intestata tutta la documentazione di spesa.
2. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti modalità di pagamento:
 - a) bonifico bancario;
 - b) ricevuta bancaria;
 - c) bollettino postale;
 - d) vaglia postale;
 - e) assegno circolare o bancario non trasferibili;
 - f) carta di credito o bancomat.
3. Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, carta di credito, bancomat, bonifico bancario effettuato tramite home banking, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente intestato al beneficiario mediante copia dell'estratto conto.
4. Il pagamento in contanti e tramite carte prepagate non è riconosciuto.
5. Ai fini del riconoscimento delle spese, il beneficiario produce rendicontazione mediante documentazione di spesa *in originale* (fatture e documentazione di pari valore probatorio, corredate della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento) riferita alle operazioni ammesse a finanziamento. Sulle fatture e sulle altre pezze giustificative equipollenti dal punto di vista della dimostrazione e pertinenza della

spesa, il GAL appone timbratura e sigla con l'indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi.

6. Le fatture e la documentazione di pari valore probatorio devono essere interamente ed esclusivamente riferite all'intervento ammesso a finanziamento – fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del presente bando – e la spesa rendicontata deve riguardare tutta la spesa ammissibile, sia per la parte coperta dal contributo pubblico sia per la parte a carico del beneficiario stesso. La documentazione di spesa non deve pertanto contenere voci di spesa estranee alla domanda di aiuto e al relativo intervento e la descrizione dei beni in fattura ne deve consentire la precisa e inequivocabile identificazione fisica. A quest'ultimo fine si richiede che in fattura vengano indicati gli elementi identificativi dei lavori e dei beni ricorrendo anche a indicazione del modello, del numero di serie, al numero di matricola, ovvero altro elemento univocamente identificativo.
7. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di acconto è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
 - a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
 - b) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture secondo le modalità di cui al comma 2;
 - c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento. Le fatture sono raggruppate nell'elenco secondo le categorie di costo individuate dal comma 1 dell'articolo 7 del presente bando;
 - d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
 - f) per le opere edili:
 1. ove non già allegati alla domanda di aiuto, copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori edilizi e comunicazione di inizio lavori; nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento
 2. perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e incoerenza con la documentazione di cui alla lettera a);
 - g) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.
8. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di saldo è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
 - a) documenti di spesa di cui al precedente comma 7, lettere a), b) e c) – fatture, pagamenti, elenco;
 - b) per i lavori e le spese in economia:
 - b.1) ove non già allegati alla domanda di aiuto o alla domanda di acconto, copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori edilizi e comunicazione di inizio lavori; nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento;
 - b.2) perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:
 1. computo metrico analitico finale redatto sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, del riferimento alle relative fatture;
 2. riepilogo delle fatture, con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite tra le categorie: opere edili, impianti e spese generali;
 3. descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 4. dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;

5. dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente;
- b.3) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
- b.4) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
- b.5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
- c) per l'acquisto di attrezzature, cartellonistica, materiale promozionale e consulenze specialistiche:
 - c.1) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;
 - c.2) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - c.3) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - c.4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;
- d) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.

Art. 17 – Varianti.

1. L'intervento della domanda di aiuto ammessa a finanziamento deve essere realizzato come da descrizione contenuta nella documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.
2. Varianti all'intervento devono essere richieste in via preventiva ed essere eseguite solo dopo la relativa autorizzazione da parte del GAL. Non sono assolutamente ammesse varianti che, incidendo sugli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di graduatoria, comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
3. Non sono tuttavia soggette ad autorizzazione preventiva da parte del GAL le varianti non sostanziali come definite dall'art. 35, comma 6 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 consistenti in:
 - a) particolari soluzioni tecniche esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una diminuzione del costo totale ammesso inferiore al 20 (venti) per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione finanziata;
 - b) acquisto di beni di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
 - c) variazione dei prezzi di mercato;
 - d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione finanziata;
 - e) utilizzo dell'economie di cui alle lettere c) e d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria delle domanda di aiuto.
4. Delle varianti di cui al comma 3 il beneficiario dà motivazione in sede di rendicontazione, secondo quanto specificato nella decisione individuale di finanziamento, e le stesse sono approvate dal GAL a consuntivo.
5. La richiesta di variante di cui al comma 2 è corredata della documentazione prevista per la domanda di aiuto, limitatamente all'oggetto della variante.
6. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a finanziamento e pertanto non comporta incremento del contributo.
7. Qualora la spesa complessiva del progetto risulti inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo medesimo, fatta eccezione per l'aiuto concesso nell'entità ridotta prevista dall'art. 10, comma 5 e nel rispetto del limite minimo di spesa previsto dall'articolo 6, comma 4, lettera a).

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 18 – Obblighi del beneficiario in relazione all’attuazione e documentazione dell’intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità.

1. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni previsti dagli artt. 48 e 49 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011:
 - a) Impegni essenziali:
 - a.1) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
 - a.2) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
 - a.3) realizzare l’operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto in tema di varianti;
 - a.4) mantenere, fino alla liquidazione finale dell’aiuto, i requisiti di ammissibilità, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
 - a.5) conservare la destinazione d’uso dei beni oggetto di aiuto per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data della decisione individuale di finanziamento;
 - a.6) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell’ambiente;
 - a.7) non spostare i beni oggetto di contributo al di fuori della territorio indicato dall’articolo 3 del presente bando;
 - a.8) consentire in ogni momento e senza restrizioni al GAL e gli organi incaricati dei controlli l’accesso presso il beneficiario o ai beni oggetto del finanziamento;
 - a.9) consentire la fruizione turistica delle aree oggetto di contributo ai sensi del presente bando e l’inserimento degli interventi finanziati nei pacchetti turistici realizzati dal GAL grazie alla misura 413 del PSL;
 - a.10) provvedere a curare la manutenzione e la fruizione turistica dell’intervento finanziato per il periodo di 10 anni dalla data della decisione individuale di finanziamento.
 - b) Impegni accessori:
 - b.1) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti di cui all’art. 17 del bando;
 - b.2) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
 - b.3) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli interventi previsti nell’operazione finanziata;
 - b.4) per gli interventi che comportano un costo totale ammesso superiore a euro 50.000,00, affiggere una targa informativa recante:
 1. la descrizione dell’intervento;
 2. la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 3. la dicitura “Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali”;
 4. il logo di Leader conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4.2 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 5. il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 6. l’emblema della Repubblica italiana.Le informazioni di cui ai numeri da 2 a 4 occupano almeno il 25 % dello spazio della targa. Il logo e l’emblema di cui ai precedenti numeri 5. e 6. devono essere conformi alle indicazioni contenute nella “Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni” del Servizio sviluppo rurale, Autorità di Gestione del PSR.
 - b.5) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;
 - b.6) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall’organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.

2. Il beneficiario, o suo rappresentate, è obbligato a comunicare al GAL, nel termine prescritto di dieci giorni, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste dall'articolo 47, comma 1, del regolamento (CE) 1974/2006.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'atto di liquidazione del saldo del finanziamento, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo di destinazione. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
4. Il beneficiario, ai fini dei controlli delle autorità e degli uffici preposti, è altresì tenuto a conservare per un periodo corrispondente alla durata degli obblighi assunti tutta la documentazione relativa all'intervento in un separato dossier, ai sensi dell'art. 75, paragrafo 1, lett. c) punto i), del regolamento (CE) n.1698/2005. La documentazione, in originale o copia conforme, riguarda tutte le fasi di attuazione e finanziamento, nonché gli obblighi e impegni del beneficiario per il periodo successivo al saldo dell'aiuto, erogato a conclusione dell'intervento.
5. Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi, pagine web, materiale multimediale e simili) concernenti l'intervento cofinanziato devono riportare le informazioni previste dall'allegato VI punto 3 del Reg. CE 1974/2006, utilizzando i loghi della "Guida" di cui al comma 1, lett. b.4).
6. I beneficiari hanno l'obbligo di trasmettere al GAL la bozza di tutto il materiale informativo, promozionale e pubblicitario che intendono realizzare nell'ambito dell'operazione finanziata al fine di una verifica di conformità alle disposizioni comunitarie.

Art. 19 – Controlli.

1. Sull'intervento oggetto della domanda di aiuto sono effettuati i controlli amministrativi previsti dal regolamento (CE) n. 65/2011, dalla normativa in materia di frodi e irregolarità nell'utilizzo dei fondi comunitari e dalla normativa nazionale, statale e regionale, che disciplina singoli aspetti dell'attività interessata dall'aiuto.
2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, ai fini del controllo delle perizie asseverate di cui all'art. 11, comma 6, lett. h) del presente bando, è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione.
3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 65/2011, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo, oltre che in qualsiasi momento da parte dei soggetti competenti dopo la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e di altra dichiarazione.

CAPO VI – RIDUZIONI E REVOCHE DELL'AIUTO

Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto.

1. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 65/2011, qualora la somma richiesta dal beneficiario con la domanda di pagamento superi di oltre un 3% l'importo erogabile in base all'esame di ammissibilità della spesa rendicontata (importo della domanda di pagamento), a quest'ultimo importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra la somma richiesta e l'importo erogabile. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche in esito ai controlli in loco ed ex post previsti dagli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n. 65/2011.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) del presente bando, si applicano le riduzioni per inadempimenti definite dalla deliberazione della Giunta regionale n.

1995 dell'8 ottobre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009, n. 30125.

Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento.

1. Costituiscono cause di decadenza, revoca o annullamento dell'aiuto concesso - secondo i casi -, con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute:
 - a) rinuncia da parte del beneficiario;
 - b) mancata realizzazione dell'intervento;
 - c) mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del presente bando.
2. Agli importi richiesti in restituzione ai sensi del comma 1, si applicano gli interessi legali.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 22 – Controversie.

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando e dei conseguenti atti connessi all'esecuzione e controllo dell'operazione finanziata, è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 43 del 21 febbraio 2007, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative.

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, trovano applicazione il Programma regionale di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le norme recate da:
 - a) regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - b) regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - c) regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno della sviluppo rurale;
 - d) legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), e successive modifiche e integrazioni;
 - e) linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2010);
 - f) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni e integrazioni;
 - g) decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres.: "Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
 - h) Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007));
 - i) Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006));

- j) delibera della Giunta regionale n. 2494/2011 che approva le “Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia”;
 - k) nonché le norme e i principi regolanti le specifiche attività interessate dal bando.
2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali.

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l’esclusione dai finanziamenti.
4. All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
5. Titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite il portale SIAN, l’AgEA.

Art. 25 – Pubblicazione del bando e informazioni.

1. Informazioni sul presente bando sono fornite dal GAL Open Leader.
2. Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, e resi disponibili sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it) e sul sito internet del GAL (www.openleader.it).
3. Informazioni sul Programma regionale di sviluppo rurale sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

Elenco allegati.

Allegato A1): modello di relazione generale sull’intervento di cui all’art. 11, comma 6, lettera a) (per imprese agricole e soggetti di cui all’art. 1 della LR 3/1996);

Allegato A2): modello di relazione generale sull’intervento di cui all’art. 11, comma 6, lettera a) (per ATS);

Allegato A3): modello di relazione generale sull’intervento di cui all’art. 11, comma 6, lettera a) (per persone fisiche);

Allegato B): dichiarazione di assenso del/i proprietario/i;

Allegato C): modello di perizia asseverata di cui all’art. 11, comma 6, lettera h), punto 5;

Allegato D): modello di dichiarazione resa da un tecnico qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi di cui all’articolo 11, comma 6, lett. i);

Allegato E): modello di dichiarazione resa da un tecnico qualificato in merito alle capacità tecniche e operative delle aziende che realizzano lavori in economia di cui all’articolo 11, comma 6, lettera k), punto 1;

Allegato F): dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 11, comma 6, lett. l);

Allegato G): dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’assegnazione dei punteggi di cui all’articolo 11, comma 7.